



I.C. "DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA
 Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9 - 76123 ANDRIA (BT)
 Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 - 76123 ANDRIA (BT)
 BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309
 baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it
 Sito Web: www.donboscosantomanzoni.edu.it
 CODICE UNIVOCO UFWLFT



Protocollo come da segnatura informatica

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2022/23 I.C. DON BOSCO SANTO MANZONI-ANDRIA

Il giorno 15.05.2023 alle ore 10.20, presso la sede dell'istituzione scolastica, ha avuto luogo un incontro tra l'istituto comprensivo Do Bosco Santo Manzoni, Andria, nella persona del Dirigente Scolastico Dr.ssa Lilla Bruno e i seguenti soggetti sindacali titolati alla stipula della contrattazione integrativa di istituto dall'art. 22 comma 2 lett. c) del CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca):

RSU	OO.SS. firmatarie del CCNL
Collaboratore Scolastico Sig.ra Flora Bruno.....	FLC CGIL
Docente Paola Colarossi.....	UIL SCUOLA
Docente Maria Carbone.....	FED. UIL SCUOLA RUA
	SNALS CONFSAL
	FED. GILDA UNAMS
	CISL SCUOLA

Con la presenza del Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dr.ssa Olga La Mura.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto integrativo di istituto del personale docente ed ATA appartenente all'istituzione scolastica in oggetto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e struttura del contratto integrativo

- Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – che presta lavoro nell'istituzione scolastica. Può essere applicato anche al personale di altre scuole (Docenti e personale ATA) che presta collaborazioni plurime.
- Il presente contratto integrativo si articola in:
 - disposizioni generali;
 - disposizioni concernenti la sicurezza e le relazioni sindacali (Titolo II);
 - disposizioni concernenti il personale (Titolo III);
 - disposizioni di carattere economico (Titolo IV);
 - v disposizioni finali e transitorie (Titolo V).

Il **confronto** è disciplinato dall'Articolo 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, al quale si rinvia integralmente.
 2 - Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (Articolo 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (Articolo 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (Articolo 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (Articolo 22 c. 8 lett. b4).

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto integrativo

- I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, che viene portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione nel sito web della scuola.
3. Il presente Contratto Integrativo d'istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto in materia
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente, quella secondaria dalle note applicative del MIUR.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del contratto integrativo

1. La verifica dell'attuazione del presente contratto integrativo avviene con cadenza semestrale, in appositi incontri tra le parti.
2. Gli incontri possono essere promossi dal Dirigente scolastico o richiesti dai soggetti sindacali.
3. Al termine degli incontri è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

TITOLO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA E LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Attuazione normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, provvede a:
 - adottare le misure protettive necessarie in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc..
 - valutare i rischi esistenti, **compresi quelli derivanti dall'emergenza sanitaria in conseguenza del Covid-19**;
 - elaborare il documento specifico recante i criteri di valutazione eseguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - designare, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l'Addetto o gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
 - nominare il medico competente;
 - conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) seguendo le procedure di cui al successivo comma 5;
 - promuovere progetti atti a simulare l'evacuazione in caso di eventi di calamità naturali, che sono integrati nel PTOF e considerati attività aggiuntive se svolti oltre l'orario d'obbligo;
 - adempiere agli obblighi di pubblicazione e informazione;
 - attuare interventi di formazione mirati per il personale scolastico e per gli alunni;

I provvedimenti dirigenziali sono rivolti a garantire la sicurezza di tutti i soggetti tutelati (personale, alunni, genitori ed altri) che a vario titolo frequentano i locali delle diverse sedi dell'istituzione scolastica.

Ogni dipendente (docente o ATA) deve, in generale, in base alla formazione posseduta ed alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro, curare la propria salute/sicurezza e quella degli altri soggetti presenti sul luogo di lavoro che possano subire gli effetti delle sue azioni/omissioni.

I preposti (ex art.3 D.Lgs. 81/2008) devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei dipendenti degli obblighi di legge, delle disposizioni del Dirigente Scolastico e, in mancanza, rendergliene informazione.

L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP – vedi art. 32 del D. Lgs. 81/08) viene affidato in via prioritaria a personale interno all'istituzione scolastica o, in subordine, di altra istituzione scolastica (collaborazione plurima). Solo in via residuale, si ricorre a personale esterno alle istituzioni scolastiche, avvalendosi dell'opera di un esperto individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o all'interno di istituzioni specializzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, aziende ospedaliere, ASL, Università, ecc.). In ultima istanza ci si avvale dell'opera di un libero professionista.

Sorveglianza sanitaria

- 1 - I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- 2 - Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs. 77/92 e nello stesso D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videotermini, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
- 3 - L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bari.

Il Documento di valutazione dei rischi

- 1 - Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- 2 - Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi - di cui al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia, come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

- 1 - Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2 - Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
- 3 - La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
- 4 - Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Rapporti con gli enti locali proprietari

- 1 - Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
- 2 - In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Attività di formazione, informazione, aggiornamento


- 1 - Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
- 2 - I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1 - Nella scuola viene eletto nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- 2 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;
- 3 - La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'Articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
- 4 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- 5 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
- 6 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'Articolo 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs. 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.L. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
- 7 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 8 - Per l'espletamento dei compiti di cui all'Articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo; il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.

Referente COVID

In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 e del Documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - che ravvisano l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS- CoV-2, viene disposta la nomina del Referente COVID-19 di Istituto per l'anno scolastico 2022/2023, e di un coadiuvante di ogni plesso per un totale di quattro docenti collaboratrici.



Art. 5 - Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990

1. Diritto di sciopero.

Il personale che intende aderire allo sciopero, può dare volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca, tale preavviso non è obbligatorio.

I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni, si intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, per un monte ore totale pari alle proprie ore di servizio in quel giorno.

Il personale docente e ATA che, preventivamente, non abbia comunicato l'adesione allo sciopero, viene considerato scioperante in caso di assenza dal servizio fatta eccezione per eventuali assenze ad altro titolo già autorizzate o accertate (malattia, ferie, permessi, etc.).

L'esercizio del diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le prestazioni indispensabili all'uopo previsti e regolati dalla legge 146/90 e dalla legge 83/2000.

2. Assemblee sindacali.

Tutto il personale ha diritto a prendere parte, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore pro-capite per anno scolastico senza decurtazione alcuna della retribuzione.

All'uopo i tempi di percorrenza in ambito comunale sono calcolati in 30 minuti mentre in ambito intercomunale fino ad un massimo di 60 minuti e rientrano nel monte ore annuo previsto.

Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. aventi diritto.

In occasione di assemblee sindacali, il personale scolastico seguirà le direttive del CIR regionale secondo cui occorre utilizzare convenzionalmente l'orario 8-13.

- Patrocinio e accesso agli atti

La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola vigente in materia hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione e di informazione preventiva e successiva di cui al medesimo CCNL Scuola.

2 - Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

3 - Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dal regolamento.

4 - La richiesta di accesso agli atti viene inoltrata in forma scritta all'Amministrazione Scolastica.

5 - Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento di procedure per prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti agli organi dell'Amministrazione Scolastica.

Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni ed il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2 - Alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali riportati in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio, purché al di fuori dell'orario di lezione.

3 - Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'Articolo 25 della L. 300/70.

4 - Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.

5 - La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Tutto il materiale affisso deve riportare chiaramente l'Organizzazione Sindacale di provenienza, il lavoratore che è stato delegato all'affissione, la data di affissione. (affisso da per conto di in data). Il materiale che non riporta tali indicazioni verrà rimosso dalla bacheca.

6 - Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U. Quanto inoltrato direttamente all'Istituto sarà oggetto di pubblicazione nell'albo sindacale digitale accessibile a mezzo credenziali al personale scolastico dal sito istituzionale.

7 - Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'Articolo 26 della L. 300/70.

3. Modalità di convocazione delle assemblee sindacali.

La convocazione dell'assemblea, la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 (sei) giorni prima. Nel caso di svolgimento fuori dall'orario di lezione il termine è ridotto a 4 (quattro) giorni, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che provvede a pubblicarla all'albo e comunicarla a tutto il

personale interessato nella stessa giornata in cui perviene per consentire a ciascuno di poter comunicare la propria adesione. Sarà cura del Dirigente Scolastico indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l'assemblea.

Nel termine delle 48 ore successive, altre OO.SS., possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o, nei limiti delle disponibilità di locali, assemblee separate. L'eventuale comunicazione integrata va affissa all'albo entro il suddetto termine di 48 ore.

Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.

Al personale non interpellato, o che non è stato tempestivamente informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

Della avvenuta partecipazione del personale all'assemblea, non va fornita alcuna attestazione.

Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio mentre per il personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quelle del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Nell'istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Il Dirigente Scolastico, per le Assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea dopo aver disposto gli eventuali adattamenti d'orario, avvertendo le famiglie interessate.

Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto, non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

4. Svolgimento delle relazioni sindacali.

Le riunioni per lo svolgimento delle relazioni sindacali concernenti l'informazione, il confronto e la contrattazione si tengono in orari non coincidenti con le attività didattiche, amministrative e generali. Solo in casi eccezionali le riunioni possono essere convocate in orario coincidente con le attività sopra citate con ricorso per la RSU all'utilizzo di permessi retribuiti e non retribuiti.

In caso di sciopero o di interruzione delle lezioni, per il personale docente non sono previsti dalla vigente normativa contingenti minimi di unità che debbano essere comunque in servizio. Sulla base dei dati conoscitivi, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente svolte, nell'ordine dal Vicario, da uno dei collaboratori, dal docente più anziano d'età in servizio.

Il personale ATA tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 (e cioè il funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell'utenza e del personale, la vigilanza sui minori, il pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato/indeterminato, le attività amministrative relativi agli scrutini ed agli esami) è stabilito in una unità di assistente amministrativo e due unità di collaboratori scolastici. Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente tecnico.

Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, individua preventivamente, anche sulla base di eventuali disponibilità personali, il contingente di cui sopra e ne dà comunicazione per iscritto ai diretti interessati e mediante pubblicazione all'albo sindacale, almeno 5 giorni prima dello sciopero proclamato.

Tutti i dipendenti ATA così individuati hanno diritto di esprimere - entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione del Dirigente scolastico - la volontà di aderire allo sciopero e la richiesta di conseguente sostituzione, ove possibile.

Art. 6 - Servizi essenziali in occasione di assemblee sindacali

In occasione di assemblee sindacali che non coinvolgono congiuntamente personale docente ed ATA, quest'ultimo personale (ATA) è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza, agli ingressi alle scuole e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea stessa.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

Art. 7 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica determinano i seguenti riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità:
 - a) una progettazione dei servizi improntata sulla certezza delle procedure (predefinite e standardizzate) all'interno delle quali devono essere individuate le funzioni e le responsabilità di ciascun operatore, nonché i livelli di collaborazione con e tra le diverse figure professionali;
 - b) una riduzione dei tempi di lavorazione di procedure ripetitive a vantaggio di tempi più distesi per la programmazione, i progetti, il confronto e il dialogo;
 - c) la definizione periodica di monitoraggi e controlli per rilevare le criticità e adottare i conseguenti correttivi;
 - d) una diversa modalità di relazioni con le istituzioni e gli enti, l'utenza interna ed esterna, gli operatori economici, le associazioni ed i professionisti per fornire ed acquisire documenti e/o informazioni;
 - e) una diversa organizzazione del lavoro per favorire la realizzazione di prestazioni anche a distanza (lavoro agile) e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - f) una diversa organizzazione delle attività di formazione e di fruizione delle stesse;
 - g) una rinnovata applicazione delle normative generali su sicurezza e privacy, trasparenza e diritto di accesso;
 - h) la semplificazione delle procedure amministrative e conseguente sburocratizzazione degli adempimenti;
 - i) una rinnovata modalità di comunicazione con gli organi collegiali e nel contesto delle relazioni sindacali.

2. Per garantire effettivi risultati di buon andamento dei servizi amministrativi a supporto dell'attività scolastica, sono fondamentali gli strumenti delle direttive e della pianificazione, uniti a quelli del confronto e del dialogo. Le direttive di massima del Dirigente vanno condivise con il Direttore SGA così come il piano delle attività del personale ATA deve avere come presupposto il consenso quanto più largo possibile del personale ATA. Prima della formalizzazione della proposta il Direttore deve confrontarsi con il Dirigente.

PERSONALE ATA

La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio, con la sorveglianza e/o pulizia degli ambienti, copertura di tutti i reparti, erogazione servizi amministrativi pubblici essenziali (vedi piano delle attività del personale ATA redatto dal Dsga -Piano delle attività dei C.S.- Piano delle attività degli A.A.- pubblicati su Amministrazione trasparente e consegnati a tutto il personale).

2 - L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine o di avvalersi di entrambe le facoltà oppure spostare in altro momento orario di servizio non prestato. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, da effettuare durante il periodo delle lezioni, di completamento dell'orario settimanale su richiesta dell'Amministrazione.

3 - Qualora le unità di personale richiedenti siano quantitativamente superiori alle necessità, tale da determinare disservizio, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Chiusura prefestiva

1 - Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

2 - Le giornate di chiusura prefestiva sono contemplate nell'ordinamento della Scuola e vengono individuate annualmente nell'ambito del calendario scolastico. Le ore di lavoro non prestate nelle giornate di chiusura prefestiva, come anche le ore di permesso e le ore comunque dovute e non prestate, rientrano nella flessibilità dell'orario di servizio con programmazione plurisettimanale. Di esse l'ufficio di segreteria terrà contabilità quotidiana. Anche gli impegni di lavoro in orario straordinario, a richiesta del lavoratore, possono essere trasferiti nella flessibilità in modo da poter recuperare o poter effettuare riposi in tempi differiti.

3 - Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con rientri pomeridiani durante i periodi di attività didattica. In base alle esigenze dell'Istituto, il Dirigente Scolastico dispone l'attività con ordini di servizio scritti e notificati. L'eventuale quota eccedente che non è stato possibile effettuare durante i periodi di attività didattica, può essere estinta, a scelta del dipendente, con:

- giorni di ferie o festività soppresse;

- ore di lavoro straordinario che, pertanto, non saranno retribuite.

4 - Le ore relative a chiusura prefestiva deliberata, o giornate a recupero richieste dalle singole unità di personale in periodi di sospensione delle attività didattiche, non possono essere coperte con altre tipologie di assenza. Il monte ore previsto deve essere comunque restituito con servizio aggiuntivo secondo ordini di servizio. Non saranno considerate solo eventuali giornate prefestive incluse in periodi di assenza per malattia superiori ai 3 gg. consecutivi, che interrompono il godimento delle ferie.

Permessi brevi

1 - I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal D.S.G.A., purché sia garantito, nel periodo di attività didattica e nella sede di servizio, il numero di personale che assicuri il servizio ordinario in ciascun plesso, ossia:

n. 4 collaboratori scolastici complessivamente per i plessi "G. Rodari" e "Padre Pio"

n. 3 collaboratori scolastici per "Don Bosco"

n. 5 collaboratori scolastici per "Manzoni"

n. 2 assistenti amministrativi

2 - I permessi individuali complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.

3 - La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.

4 - Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

5 - Nella fascia oraria che va dalle ore 10,30 alle ore 11,30 per scuola primaria e per scuola secondaria, e dalle 12,00 alle 13,00 per la scuola dell'infanzia, periodo in cui occorre intensificare la vigilanza sugli alunni che frequentano i servizi della scuola, la fruizione dei permessi andrà limitata allo stretto indispensabile. I casi eccezionali andranno sottoposti alla valutazione del D.S.G.A., che dell'eccezionalità dell'evento chiederà rendiconto ed informerà il Dirigente.

6 - I permessi andranno recuperati inserendo le ore di lavoro da restituire nel sistema della flessibilità oraria che prevede recuperi con rientri pomeridiani; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio, così come previsto dal comma 4 dell'Articolo 16 CCNL vigente in materia. Il recupero di eventuali permessi brevi si considera effettuato con la prima prestazione di orario eccedente le 36 ore settimanali, programmato dall'ufficio di segreteria sul conteggio della flessibilità.

7 - Anche i servizi orari di lavoro straordinario potranno compensare eventuali permessi fruiti.

Omissione timbrature – Ritardi

1 - Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. Il ritardo deve essere sempre giustificato e il recupero di eventuali eccezionali ritardi si considera effettuato con la prima prestazione di orario eccedente le 36 ore settimanali, programmato dall'ufficio di segreteria sul conteggio della flessibilità.

2 - Nell'ambito della rilevazione giornaliera dell'orario di ingresso e di uscita, gli anticipi e/o i posticipi entro i cinque minuti rientrano nella tolleranza massima giornaliera che non dà luogo a recuperi. Tale elasticità oraria non ha carattere generale e/o continuativo ed è concesso a livello occasionale.

3 - L'omessa timbratura deve essere immediatamente comunicata al responsabile di plesso, dichiarata su apposito modulo di autocertificazione con data e ora di arrivo e motivazione dell'omessa timbratura. L'assenza di produzione immediata della documentazione, reiterata per tre volte, darà luogo a richiamo del DS.

4 - I prolungamenti di orario di servizio non autorizzati non concorrono ad incrementi di servizio.

Permessi e congedi previsti dal CCNL vigente

1 - I permessi per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL vigente in materia, devono essere richiesti almeno 2 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.

2 - Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativo ricevente.

3 - I permessi di cui all'Articolo 32 del CCNL 19 aprile 2018 devono essere, di norma, programmati su base mensile con comunicazione da consegnare agli uffici all'inizio di ciascun mese.

Crediti di lavoro

1 - Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2 - Qualora non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi in periodi come sopra indicati, nell'ambito della flessibilità

Attività aggiuntive

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non solo oltre l'orario di lavoro ma anche quelle che richiedono maggior impegno rispetto al proprio carico di lavoro anche in riferimento all'attuazione di Progetti che ricadano nell'orario di servizio ordinariamente disposto.

Tali attività consistono in:

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (inserimento diversamente abili, reinserimento scolastico, prevenzione abbandoni);

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;

d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);

3 - Le attività aggiuntive sono retribuite con il fondo di istituto o finanziamenti specifici. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva, per le sole attività finanziate da Fondo di Istituto.

4 - La comunicazione di servizio per la prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato possibilmente con nota scritta e con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.

5 - Il DS, nell'autorizzare le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sia per i PON che per i Progetti PTOF, terrà conto della ripartizione di massima tra i diversi profili professionali e dei seguenti criteri:

1. della disponibilità espressa dal personale

2. della specifica professionalità, nel caso sia richiesta

3. della necessità di non frazionare procedure, pratiche e responsabilità

4. equa ripartizione

5. principio della rotazione rispetto a precedenti incarichi

6. della graduatoria interna

Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL vigente in materia e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2 - Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto dell'anno, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo massimo di n. 8 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. Chi avesse necessità di fruire di giornate di ferie nella prima settimana di settembre, è tenuto, previa programmazione, a prestare almeno cinque giorni di servizio nelle ultime due settimane di agosto, ai fini della predisposizione del proprio reparto per il riavvio delle attività. Tali giornate saranno decurtate dal residuo delle ferie.

3 - La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie durante l'attività didattica deve essere effettuata almeno 2 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi). La fruizione di periodi continuativi durante l'attività didattica è limitata a due giorni,

salvo casi eccezionali da sottoporre alla valutazione del Dirigente, che siano supportati dalla dichiarazione di disponibilità alla copertura dell'assenza da parte dei colleghi del plesso.

4 - Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 11.06 al 31.08. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Nel caso più dipendenti richiedano lo stesso periodo e non è possibile garantire i servizi minimi si darà priorità in base al criterio della turnazione rispetto agli anni precedenti. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 01.07 al 31.08 sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n. 2 assistenti amministrativi o un assistente ed il DSGA.

Qualora il Consiglio di Istituto deliberi la chiusura della Scuola per alcuni giorni non coperti da chiusura prefestiva, tutti i dipendenti comprenderanno il periodo di chiusura all'interno del proprio periodo di ferie.

6 - Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto; tali dipendenti, per consentire una fruizione equa delle ferie da parte di tutto il personale con contratto a tempo indeterminato (che può rinviare al successivo anno 8 giorni di ferie), dovrà fruire di almeno una settimana di ferie nelle ultime due settimane del mese di giugno.

7 - Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli specifici.

PERSONALE DOCENTE

Omissione timbrature - Orario di programmazione - Orario di accumulo - Tempi per la flessibilità

1 - Le riunioni per la programmazione nella Scuola Primaria sono fissate nelle giornate del venerdì con cadenza quindicinale, con durata di 4 ore, e, solo in alcune date stabilite in apposita circolare, di 2 ore.

2 - I docenti della Scuola Secondaria utilizzano, per la flessibilità, i tempi che rivengono dalla diminuzione dell'orario delle lezioni di 2 minuti per unità oraria.

3 - I docenti della Scuola dell'Infanzia provvedono direttamente alla flessibilità dell'orario secondo le necessità, al fine di sostituire i colleghi assenti per 1 o, al massimo, due giorni.

4 - L'omessa timbratura deve essere immediatamente comunicata al responsabile di plesso, dichiarata su apposito modulo di autocertificazione con data e ora di arrivo e motivazione dell'omessa timbratura. L'assenza di produzione immediata della documentazione, reiterata per tre volte, darà luogo a richiamo del DS.

Ferie durante l'anno

1 - L'articolo 13 comma 9 del CCNL vigente in materia prevede che i docenti possano fruire di 6 giorni di ferie durante l'anno scolastico a condizione che ci sia la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella scuola e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. L'organizzazione della Scuola prevede per tutti il sistema della flessibilità, finalizzato alla sostituzione dei colleghi assenti per pochi giorni. E', pertanto, possibile l'accesso a questo istituto contrattuale, con la regolamentazione di seguito prevista.

2 - La richiesta di ferie va inoltrata non prima di quindici e non più tardi di cinque giorni lavorativi dalla possibile fruizione ed è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

3 - La limitata disponibilità di personale non consente la fruizione di giorni consecutivi di ferie, pertanto le richieste riguarderanno la concessione di un solo giorno. Massimo una persona può ottenere preventivamente le ferie in una giornata, sia nella Scuola dell'Infanzia, sia nella Scuola Primaria, sia nella Scuola Secondaria. Per una eventuale seconda giornata la valutazione compete al Dirigente Scolastico in base a prevedibili disponibilità alla sostituzione. Qualora per la stessa giornata ci siano più richieste di quante sia possibile soddisfare, saranno accolte quelle relative al personale che ha fruito di meno giorni di ferie e, a parità di condizioni, quelle pervenute prima.

4 - Nelle scuole dell'Istituto si conviene di considerare la disponibilità generalizzata per la flessibilità restituita in sostituzioni e/o progetti di insegnamento, nell'ambito del budget della scuola. Nel corrente anno scolastico, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, il personale utilizzato in supplenze e/o progetti nell'ambito della flessibilità percepirà la remunerazione per le ore svolte. Restano escluse dal calcolo della remunerazione eventuali residui di debito orario restituiti in compresenza nella propria classe.

Criteri per la fruizione dei permessi

1 - I docenti possono chiedere permessi per assentarsi dal servizio nei casi stabiliti dal CCNL vigente, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata.

2 - Per richiedere il permesso, ciascun docente deve presentare domanda al Dirigente scolastico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal RE NUVOLA nella sezione MODULISTICA.

3 - La richiesta va inoltrata all'indirizzo e-mail donboscomanzoni.edu.it, almeno 5 giorni prima della fruizione del permesso.

Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento

1 - Al fine di garantire ed agevolare la partecipazione a corsi di formazione è consentito, valutate le esigenze di servizio, adattare in modo flessibile l'orario giornaliero, anche per rendere possibile il raggiungimento della sede del corso. Le variazioni orarie

dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, comunicate all'ufficio personale ed ai collaboratori del DS e non arrecare disfunzioni al servizio.

2 - I corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalla scuola saranno opportunamente integrati con il piano delle attività, in modo da poter garantire la partecipazione completa.

3 - Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.

4 - La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni di permessi retribuiti nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per attività di formazione e aggiornamento coerenti con le aree prioritarie di formazione individuate nel PTOF, agli incarichi svolti all'interno dell'istituzione scolastica e alle tematiche previste dalle norme.

5 - L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica o da soggetti qualificati ed accreditati.

6 - La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico, se l'attività di formazione si sovrappone con l'attività didattica o alle attività calendarizzate degli organi collegiali o funzionali all'insegnamento, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività; al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico l'attestato di partecipazione.

7 - In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il servizio nell'arco della giornata, sarà autorizzata la partecipazione al massimo del 10% arrotondato all'unità inferiore dei docenti in servizio in ciascun plesso e per grado di scuola.

8 - Nella selezione dei partecipanti, che hanno inoltrato la domanda, sarà data priorità ai docenti:

a. che debbano effettuare la formazione per il superamento dell'anno di prova

b. che partecipino a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell'amministrazione e che al rientro relazionino al collegio l'attività svolta e gli esiti

c. che debbano completare attività di formazione iniziate nel precedente anno scolastico

d. a rotazione

e. che partecipino a corsi di formazione previsti dalle norme

f. per cui il corso ha maggiore attinenza con la disciplina insegnata o gli incarichi svolti all'interno dell'istituto

g. che consegnino per primi la richiesta del permesso, come da protocollo

9 - Di norma, non si potrà concedere l'autorizzazione alla partecipazione nel caso in cui il corso di formazione sia in concomitanza con l'attività di coordinamento dei consigli di classe.

10 - Di norma, non si potrà concedere l'autorizzazione alla partecipazione a due o più docenti appartenenti al medesimo consiglio di classe o in caso di sovrapposizione del corso di formazione con le riunioni degli organi collegiali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Art. 8 - Risorse e Criteri per la ripartizione del FIS e indennità di direzione

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MI
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili (LORDO DIPENDENTE) per il presente contratto ammonta:

Risorse MOF	Economie aa.ss. precedenti	Assegnazione a.s. corrente	Totale disponibile per la contrattazione (al lordo dipendente)
Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 5.977,71	€ 43.706,22 (comprensiva dell' Ind. direzione al DSGA)	€ 49.683,93
<i>Funzioni Strumentali</i>	€ 0,00	€ 4.966,55	€ 4.966,55
<i>Incarichi Specifici del personale ATA</i>	€ 0,00	€ 2.498,42	€ 2.498,42
<i>Ore Eccedenti (non soggette a contrattazione)</i>	€ 0,00	€ 3.264,01	€ 3.264,01
<i>attività complementari di educazione fisica</i>	€ 0,00	€ 1.536,22	€ 1.536,22
<i>Aree a rischio, a forte processo immigratorio</i>	€ 0,00	€ 440,20	€ 440,20
<i>Valorizzazione personale scolastico</i>	€ 0,00	€ 15.874,49	€ 15.874,49
<i>Turni notturni e festivi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 0,00	€ 72.286,11	€ 78.263,82

Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al sostituto del DSGA (destinazioni regolate da contratto)	
Indennità di direzione DSGA titolare (+ eventuale Ind. per DSGA in distacco sindacale)	€ 5.250,00
Indennità di direz. al sostituto DSGA	0,00

Criteri

1. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (vedi allegato "A", che comprende la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie disponibili come calcolate dal DSGA e condivise dal Dirigente) sono definiti come segue:
 - a) l'importo dell'indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene detratto da quello complessivo del fondo di istituto; la stessa detrazione viene operata sull'importo dell'indennità di direzione da corrispondere al sostituto del DSGA;
 - b) la somma risultante dopo le detrazioni viene ripartita tra il personale docente ed ATA rispettivamente in 73% docenti, 27% ata.

Art. 9 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alle Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola/lavoro) e di quelle concernenti i progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

1. I criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola/lavoro e di quelle relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla remunerazione del personale, sono fissati come segue:
 - a) si tiene conto della manifestata disponibilità dal personale docente ed ATA a svolgere prestazioni aggiuntive da retribuire con compensi accessori;
 - b) si considerano le specifiche e documentate esperienze e professionalità che il personale possiede, in relazione alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività ordinamentali e progettuali da svolgere;
 - c) in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e quella della rotazione, successivamente;
 - d) a parità di esperienze e professionalità possedute si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e, successivamente, quella della rotazione.
2. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime previste dagli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007.

Art. 10 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (ex bonus premiale docenti)

1. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA sono stabiliti, tenendo conto delle risorse assegnate allo scopo (vedi la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie disponibili come calcolate dal DSGA e condivise dal Dirigente).

Quadro riepilogativo:

Totale fondo di Istituto da ripartire tra docenti e ata al netto dell'indennità di direzione del Dsga: € 44.433,93, così ripartito:

Personale docente: 73%

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.600,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 26.136,77
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.966,55
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.536,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 321,35 (9h)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 11.588,38 (662 h)

Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.264,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.113,28

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 27%

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.997,16 (889 h)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.250,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.498,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 118,85 (8 h)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.286,11 (283 h)
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.150,54

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------



Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale Docente (€ 32.436,77 (1854 h) dal fondo d'istituto nella misura del 73%, escluse le somme destinate alle funzioni strumentali, alle aree a rischio ed alle attività complementari di educazione fisica. La somma avente ad oggetto la valorizzazione del personale docente € 11.588,38 (662 h) viene aggiunta alle risorse del fondo d'Istituto per la percentuale spettante ai docenti. Dunque, di seguito, andremo a suddividere € 32.436,77 corrispondenti a 1854 h più € 11.588,38 corrispondenti a 662 h.

Preliminarmente si stabilisce, così come determinano le norme in vigore, che la retribuzione per i collaboratori del Dirigente non è compatibile con la retribuzione per funzioni strumentali.

Per tutti i docenti titolari di funzione strumentale e per il collaboratore vicario si ritiene inclusa in tale retribuzione quella per qualsiasi altro incarico di collaborazione o di referente di area o progetto. I docenti accedono al compenso attingendo al capitolo delle collaborazioni.

Le quote orarie per le collaborazioni dei Docenti vengono così stabilite (**tutte le somme sono a lordo dipendente**):

Per i docenti collaboratori del Dirigente scolastico	320 ore (di cui 200 h per primo collaboratore e 120h per secondo collaboratore)	€ 5.600,00
Per i docenti referenti di plesso	120 ore (di cui 30 h cadauno per n.4 referenti)	€ 2.100,00
Per i docenti referenti di dipartimento	40 ore (di cui 10 h cadauno per 4 referenti)	€ 700,00
Per i docenti coordinatori come da organigramma	370 ore (di cui 15 h per 1 coordinatore intersezione infanzia, 15 h cadauno per 5 coordinatori interclasse primaria, 15 h per 8 coordinatori classi terze scuola media, 10 h per 16 coordinatori classi prime e seconde scuola media)	€ 6.475,00
Animatore digitale e team per l'innovazione	120 ore (di cui 60 h per animatore digitale, 15 h cadauno per 4 docenti del team)	€ 2.100,00
Bullismo e cyberbullismo	20 ore (di cui 10 h per referente scuola primaria e 10 h referente scuola media)	€ 350,00
Responsabile covid	20 ore (all'unico referente covid)	€ 350,00



11

Referente ed. civica	20 ore (all'unico referente)	€ 350,00
Mobility manager	20 ore (all'unico referente)	€ 350,00
Referente invalsi	30 ore (di cui 20 h al referente scuola primaria e 10 h al referente scuola media)	€ 525,00
Referente alunni con DSA	40 ore (di cui 20 h cadauno ai referenti)	€ 700,00
Responsabile e referente alla comunicazione	10 ore (all'unico referente)	€ 175,00
Referenti progetti – attività scuola infanzia	20 ore (all'unico referente)	€ 350,00
Responsabile referenti biblioteca	30 ore (di cui 10 h cadauno alle tre referenti per plesso)	€ 525,00
Referenti laboratorio scientifico STEM	30 ore (di cui 10 h cadauno alle tre referenti per plesso)	€ 525,00
Referente laboratorio artistico	10 ore (all'unico referente)	€ 175,00
Referente laboratorio musicale	10 ore (all'unico referente)	€ 175,00
Referente sport e palestra	20 ore (di cui 10 h cadauno alle due referenti primaria e media)	€ 350,00
Per i tutor dei neoimmessi in ruolo	5 ore pro capite (tot. 55 h per un totale di 11 persone)	€ 962,50
Progetti arricchimento e/o ampliamento offerta formativa scuola infanzia	161 h (di cui 7 h cadauno per 23 persone)	€ 2.817,5
Progetto allestimento spazi comuni	20 ore (all'unico referente plesso Manzoni)	€ 350,00
Progetto ICDL	20 ore (ore frontali d'insegnamento all'unico referente)	€ 700,00 (in quanto le ore frontali di insegnamento vengono retribuite a €35,00/h)
Docenti coordinatori di classe scuola primaria	135 ore (di cui 5 h cadauno per 27 docenti)	€ 2.362,5
Gruppo di progettazione	110 ore (di cui 10 h per 11 docenti)	€ 1.925
Organizzazione orario	65 ore (di cui 50 h al docente scuola media e 15 h al docente scuola primaria)	€ 1.137,5
Supporto registro elettronico	5 ore all'unico referente	€ 87,5
Supporto Commissione esami scuola media	180 ore (di cui 90 cadauno)	€ 3.150,00
Commissione esami privatisti (eventuale)	20 ore	€ 350
Supporto amministrativo/Ampliamento offerta formativa	297 ore (di cui 33 h cadauno per 9 docenti)	€ 5.197,5
Recupero, rinforzo e consolidamento	105 ore (da retribuire solo qualora ci fossero Progetti aggiuntivi realizzati da docenti)	€ 1.837,5

Totale fis docenti più merito: € 42.752,5 lordo dipendente contrattati.

I compensi relativi ad eventuali PON cui la Scuola partecipa sono esclusi dal presente contratto

Attività complementari di educazione fisica € 1.536,22 (per n.3 docenti del Gruppo Sportivo scuola media)

Funzioni strumentali € 4.966,55 (40 h cadauno per 7 funzioni strumentali = € 4.900 totali l.d.)

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) **€ 321,35 (9h)**

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 3.264,01

Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale Ata (€ 11.997,16 – (889 h) fondo d'istituto destinato al personale ata nella misura del 27%, escluse le somme destinate agli incarichi specifici e alle aree a rischio. La somma destinata alla valorizzazione del personale ata (€ 4.286,11 - 283 h) confluisce nel fondo d'Istituto per la percentuale spettante agli ATA.

Tutte le somme sono a lordo dipendente:

Piccola manutenzione	85 h totali (di cui 25 h per 3 c.s. nei tre plessi, più 10 h ad un c.s. per il plesso Rodari/Padre Pio)	€ 1.062,5
Magazzino	30 h all'unico c.s. referente	€ 375
Cambio pannolini scuola infanzia	50 h totali (di cui 25 h cadauno per due c.s.)	€ 625
Intensificazione assistenti amministrativi	400 h (di cui 100 h cadauno per 4 a.a.)	€ 5.800
Supporto ai supplenti a.a.	120 h (di cui 30 h cadauno per 4 a.a.)	€ 1.740
Supporto gestione piattaforme	60 h (di cui 15 h cadauno per 4 a.a.)	€ 870
Servizio esterno (posta, succursali ecc..)	25 h (di cui 15 h a un c.s. e 10 h a un altro c.s.)	€ 312,5
Servizio centralino-segreteria	54 h (di cui 18 h cadauno diviso 3 c.s.)	€ 675
Aperture e chiusure urgenti	125 h (di cui 25 h per 3 c.s. per plesso, 20 h a un c.s., 15 h a un c.s., 10 h a un c.s. e 5 h a un altro c.s.)	€ 1.562,5
Incentivo collaboratori scuola infanzia per sorveglianza	70 h (di cui 20 h per un c.s., 15 h cadauno per 2 c.s., 10 h cadauno per 2 c.s.)	€ 875
Coordinamento collaboratori scolastici dei 3 plessi/supporto segreteria pianificazione	45 h all'unico referente	€ 562,5
Incentivo collaboratori scolastici per pronto soccorso e hp	80 h (di cui 20 h per un c.s., 15 h cadauno per 2 c.s., 10 h cadauno per 3 c.s.)	€ 1.000

Totale fis ATA più merito ATA= € 15.460 l.d. contrattato

Incarichi specifici: per gli a.a. non titolari di prima posizione economica € 2.498,42 (85 h cadauno per n.2 a.a. = 2.465 l.d. totale)

- Inquadramenti personale docente scuola infanzia e primaria;
- Registrazione assenze del personale
- Decreti relativi al personale
- Comunicazione periodica ad assenze.net
- Scarico timbrature di tutto il personale ata

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

Assistente amministrativo titolare di prima posizione economica	Riallineamento degli inquadramenti del personale alle norme contrattuali vigenti. Procedura di aggiornamento manuale delle graduatorie di Istituto sulla base dei decreti e delle sentenze notificate all'Istituzione Scolastica. Decreti relativi al personale. Compilazione graduatorie d'Istituto e valutazione domande Gps.
Assistente amministrativo titolare di prima posizione economica	Attività di aggiornamento e ottimizzazione del registro informatico. Predisposizione degli atti e dell'organizzazione dei Progetti di Ampliamento e Arricchimento dell'Offerta formativa della scuola secondaria di I grado, pratiche di infortunio alunni, procedura scioperi e assemblee sindacali. Rilevazioni piattaforme.

Aree a rischio € 118,85 (8 h) che non saranno corrisposti.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 11 - Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa**

Pe quanto non previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle disposizioni legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari, relazioni sindacali e rapporto di lavoro del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative.

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.




Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è redatto in conformità alle ultime disposizioni contrattuali nazionali: CCNL 19 Aprile 2018 e CCNL vigente in materia (per tutto quanto non abrogato), per le parti e Sequenze contrattuali sottoscritte. Le norme derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo contratto nazionale saranno oggetto di contrattazione qualora sia necessaria la riformulazione dell'articolo interessato.

Le somme indicate sono previsionali. Eventuali maggiori accertamenti in entrata saranno oggetto di ulteriore contrattazione qualora le variazioni intervengano in tempo utile per la programmazione di iniziative da incentivare e gli importi siano significativi (superino cioè il 7% dello stanziamento annuo previsto). Tutti gli importi non assoggettati alla contrattazione saranno resi disponibili per la contrattazione del prossimo anno scolastico. Eventuali minori accertamenti saranno oggetto di revisione dei criteri di ripartizione e dell'intero piano a cura delle due parti che sottoscrivono.

Andria, 15.05.2023

RSU	OO.SS. firmatarie del CCNL
	FLC CGIL
	CISL SCUOLA
	FED. UIL SCUOLA RUA
.....	SNALS CONFISAL
.....	FED. GILDA UNAMS
.....	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dr.ssa Lilla Bruno

